

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione di natanti

Edizione ottobre 2020

B Assicurazione responsabilità civile

Indice

Estensione della copertura

- B1 Cose assicurate
- B2 Persone assicurate
- B3 Pretese risarcitorie e spese assicurate

Prestazioni assicurative

- B4 Prestazioni assicurate
- B5 Trattative in caso di sinistro
- B6 Diritto di regresso della società
- B7 Rischio legato alla partecipazione agonistica a regate

Esclusioni

- B8 Nessuna copertura
- B9 Restrizioni nei confronti dell'assicurato

Estensione della copertura

B1 Cose assicurate

Sono assicurati contro la responsabilità civile:

- 1.1 il natante indicato nella polizza e le cose trainate o spinte dallo stesso;
- 1.2 la scialuppa (a meno che non necessiti di una licenza di navigazione propria);
- 1.3 le boe (compresi gli accessori);
- 1.4 il mezzo di trasporto del natante su terra (a meno che lo stesso non sia soggetto alla normativa sulla circolazione stradale).

B2 Persone assicurate

Sono assicurati:

- 2.1 Il contraente, il proprietario, il detentore del natante.
- 2.2 Lo skipper (il conducente del natante) e i membri dell'equipaggio, nonché ogni persona che si trova a bordo del natante quale ospite con il consenso del contraente o del proprietario.
- 2.3 Le persone trainate dal natante (praticando sci nautico, wakeboard, etc.); ciò vale tuttavia solo se questo rischio non è già coperto da un altro contratto assicurativo (copertura sussidiaria).

B3 Pretese risarcitorie e spese assicurate

Le seguenti pretese sono assicurate:

- 3.1 pretese di diritto civile, avanzate nei confronti degli assicurati in virtù delle disposizioni di legge sulla responsabilità civile, per:
 - a) uccisione o ferimento di persone (**danni corporali**);
 - b) distruzione, danneggiamento o perdita di cose (**danni materiali**).
- 3.2 Se il verificarsi di un danno assicurato è imminente, l'assicurazione si estende anche alle spese a carico di un assicurato per l'adozione di misure adeguate atte a evitare il sinistro (**spese di prevenzione danni**).
- 3.3 Pretese di sciatori nautici trainati (compresi altri equipaggiamenti sportivi trainati) nei confronti dell'assicurato in seguito a infortuni occorsi durante il traino.

Prestazioni assicurative

B4 Prestazioni assicurate

- 4.1 La compagnia soddisfa le pretese risarcitorie giustificate e respinge quelle ingiustificate;
- 4.2 Le prestazioni della società sono limitate, per evento, alla somma di garanzia convenuta e comprendono eventuali interessi, spese giudiziarie e di avvocato, fatti salvi i diritti dei danneggiati.
- 4.3 Informazioni legali fornite telefonicamente

La CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA, fornisce telefonicamente agli assicurati informazioni legali di diritto svizzero riguardanti problemi di ambito privato.

Tali informazioni non devono esigere ricerche particolareggiate e sono limitate a 30 minuti al massimo.

Sono fornite esclusivamente dai giuristi dei centri servizi della CAP.

I recapiti dei centri servizi territorialmente competenti, con numero di telefono e indirizzo, sono disponibili su www.cap.ch > Recapiti e servizi > Sportelli oppure possono essere richiesti alla sede principale della CAP a Zurigo, tel. 058 358 09 00.

B5 Trattative in caso di sinistro

Le **trattative** con il danneggiato vengono condotte dalla società. L'assicurato non può, di propria iniziativa, riconoscere richieste del danneggiato né effettuare pagamenti. Se si giunge all'instaurazione di una **causa civile**, l'assicurato deve lasciarne la conduzione alla società. La liquidazione del sinistro decisa dalla società è vincolante per l'assicurato.

B6 Diritto di regresso della società

- 6.1 La società può pretendere dal contraente o dall'assicurato il rimborso integrale o parziale delle prestazioni fornite se
 - ne sussistono i presupposti giuridici o contrattuali;
 - in virtù di una convenzione internazionale o di leggi assicurative di un altro Stato, la società è tenuta a versare indennizzi anche dopo la cessazione dell'assicurazione.
- 6.2 Se il contraente non adempie all'obbligo di rimborso entro 4 settimane e se anche una successiva diffida risulta senza esito positivo entro i 14 giorni, il contratto si considera risolto, fatto salvo il diritto di regresso della società.

B7 Rischio legato alla partecipazione agonistica a regate

Per le barche a vela può essere coassicurato il rischio legato alla partecipazione agonistica a regate includendolo nella polizza.

- 7.1 In caso di sinistri causati in occasione di una regata ufficiale (giorni di regata in base al bando di gara con varo e alaggio, ma senza trasporti), viene dedotta una franchigia di CHF 500.00. Questa deduzione viene eseguita per ogni caso di sinistro, indipendentemente dalla causa.

- 7.2 Sono escluse da questa regola sulla franchigia regate di club e associazioni. Queste non costituiscono, sotto il profilo del rischio, regate competitive se hanno luogo nelle medesime acque in cui il natante è ormeggiato stabilmente.
- 7.3 La regata Bol d'Or non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. B7.2. In questo caso occorre includere il rischio per regate competitive.
- 7.4 In caso di danni da collisione, qualora la società la chieda è necessario produrre la decisione della giuria.

Esclusioni

B8 Nessuna copertura

Non sono assicurate le pretese risarcitorie:

- 8.1 del detentore, del proprietario o del conducente del natante;
- 8.2 avanzate per danni materiali dal coniuge, dai parenti in linea ascendente e discendente, nonché dai fratelli e dalle sorelle conviventi della persona tenuta al risarcimento;
- 8.3 avanzate dai danneggiati a seguito di infortuni occorsi durante gare coperte da un'assicurazione di responsabilità civile specifica;
- 8.4 per danni occorsi ai natanti e alle cose di cui al punto B1, nonché agli oggetti fissati o trasportati;
- 8.5 per danni per i quali si risponde ai sensi della normativa sull'energia nucleare;
- 8.6 per danni occorsi commettendo intenzionalmente crimini o delitti.

B9 Restrizioni nei confronti dell'assicurato

Non sono assicurati:

- 9.1 i conducenti sprovvisti della necessaria patente nautica;
- 9.2 le persone che hanno sottratto il natante, nonché i conducenti che all'inizio della navigazione sapevano o avrebbero dovuto sapere che il natante era stato sottratto;
- 9.3 l'utilizzo del natante per viaggi non autorizzati dalle autorità, qualora il divieto sia condonato per ragioni di sicurezza della navigazione;
- 9.4 l'utilizzo a scopo professionale (per es. noleggio, charter, scuola nautica, trasporto di persone), travalico dell'ambito territoriale di validità assicurato, ecc., a meno che non sussista una convenzione particolare.